

Tutte le definizioni del presente documento sono enunciate in forma maschile.
Le medesime sono da considerare in tutto e per tutto anche in forma femminile.

CAPO I – GENERALITA'

Art. 1
Denominazione Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.

Il Consorzio è una corporazione di diritto pubblico.

Art. 2
Scopo Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.
Su puntuale richiesta di tutti o di parte dei Comuni, il Consorzio può inoltre svolgere ulteriori incarichi accessori, comunque connessi con i compiti principali della PCi, attraverso mandati di prestazione.

Art. 3
Competenze comunali delegate Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:

- a) istituire una direzione regionale e un ufficio di PCi quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;
- b) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;
- c) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;
- d) realizzare i rifugi pubblici;
- e) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;
- f) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi.

Art. 4 I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):

Comuni consorziati
(raggruppamento)

1. Canobbio	9. Muzzano
2. Collina d'Oro	10. Paradiso
3. Comano	11. Porza
4. Grancia	12. Savosa
5. Lugano	13. Sorengo
6. Massagno	14. Vezia
7. Melide	15. Vico Morcote
8. Morcote	

Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco è automaticamente adeguato.

Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello Statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCCom.

Art. 5
Comprensorio e sede Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.
La sede del Consorzio è a Lugano.

Art. 6
Durata Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 7 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio);
- b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione).

Essi stanno in carica una legislatura.

L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

Art. 8 Consiglio consortile *Composizione, elezione, eleggibilità e incompatibilità*

Il Consiglio si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del titolare.

Il rappresentante ed il supplente sono eletti dai Consigli comunali su proposta dei Municipi entro tre mesi dalle elezioni comunali.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente del Comune nel Consiglio ogni cittadino avente diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio consortile, terzi).

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile o di impiegato del Consorzio.

Art. 9 *Dimissioni e rinuncia alla carica*

Le dimissioni e la rinuncia alla carica devono essere motivate.

Esse sono inoltrate al Municipio di riferimento che le trasmette al proprio Consiglio comunale per decisione alla prossima seduta.

Il Municipio comunica tempestivamente al Consorzio la decisione adottata, il nominativo del nuovo rappresentante e se del caso del relativo nuovo supplente.

Art. 10 *Frequenza*

La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria.

Se il rappresentante del Comune e/o il suo supplente, si sottraggono senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente del Consiglio segnala il caso al rispettivo Municipio.

Art. 11 *Voti e riparto*

Nel Consiglio consortile vengono attribuiti 36 voti.

La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione residente permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.

Al Comune di Lugano spetta la metà dei voti.

La quota rimanente viene attribuita agli altri Comuni in ragione di un voto ogni 2'500 abitanti. Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto. Gli eventuali voti eccedenti sono ripartiti in base al maggior resto.

Art. 12
Competenze

Il Consiglio, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.

Esso in particolare:

- a) esamina e approva i conti consuntivi e preventivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza ed in particolare del suo Presidente e della Delegazione consortile;
- e) decide le opere e le attrezzature consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi; accorda i crediti necessari e fissa il termine entro il quale i finanziamenti di cui alla lettera c) decadono se non utilizzati;
- f) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione;
- g) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili;
- h) adotta, modifica, sospende e abroga i Regolamenti consortili;
- i) autorizza la Delegazione ad intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative;
- j) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'Autorità cantonale;
- k) ratifica gli eventuali mandati di prestazione stipulati dalla Delegazione con i Comuni consorziati per l'esecuzione di compiti accessori inerenti alla PCI;
- l) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 13
Seduta costitutiva

Il Consiglio è convocato dalla Delegazione consortile uscente entro 30 giorni dalla comunicazione di tutti i rappresentanti comunali.

La seduta è aperta dal consigliere più anziano per età .

Art. 14
Funzionamento

Il Consiglio funziona e delibera, per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 Legge organica comunale (LOC).

I rappresentanti agiscono su istruzione dei Municipi dei Comuni e redigono un resoconto annuo al loro indirizzo.

Art. 15
Ritiro e rinvio di messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 16
Sessioni ordinarie

Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie annuali.

La prima sessione è convocata entro il 30 giugno ed esamina principalmente il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.

Art. 17
Sessioni straordinarie

Il Consiglio si riunisce inoltre, quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere; la Delegazione fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione.

Art. 18
Convocazione

Il Presidente del Consiglio d'intesa con la Delegazione fissa la data della sessione e, con un preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi dei Comuni consorziati.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi il giorno antecedente la riunione.

Art. 19
Deliberazioni

Il Consiglio è diretto da un Presidente nominato a rotazione annuale.

Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica e può deliberare solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Se il Consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.

Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.

La Delegazione vi partecipa in corpore o con una rappresentanza, senza diritto di voto. Il Presidente ed i membri della Delegazione possono prendere parte alla discussione solo in nome della Delegazione e a sostegno delle proposte formulate da quest'ultima.

Art. 20
Sistema di voto

Le votazioni avvengono, di regola, a voto aperto per alzata di mano.

Art. 21
Urgenza

Il Consiglio non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.

L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.

Art. 22
Revoca di risoluzioni

Il Consiglio può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 23
Verbali delle sedute

1. Il Segretario consortile, o in sua assenza una persona designata dal Presidente del Consiglio, redige il verbale che deve contenere:
 - a) la data e l'ordine del giorno;
 - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
 - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni;
 - d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
2. Il contenuto riguardante le lettere a) , b) e c) deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario.
3. Il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto è verbalizzato a parte e approvato nella seduta successiva.

Per la redazione del verbale è ammesso l'ausilio di mezzi tecnici di registrazione.

Art. 24
Delegazione
consortile
Composizione

La Delegazione si compone di cinque membri compreso il Presidente.
Di regola un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri della Delegazione.

Art. 25
Elezione,
incompatibilità

- 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio nella seduta costitutiva.
- 2) Sono eleggibili i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio.
- 3) L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera la quantità delle persone da eleggere. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
- 4) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato del Consorzio.

Art. 26
Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione nel suo interno, a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

L'elezione avviene in forma tacita quando si ha un'unica proposta.

Art. 27
Competenze

La Delegazione dirige l'Amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

In particolare:

- esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio;
- allestisce ogni anno il conto preventivo e quello consuntivo;
- provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti;
- provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto;
- propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere, attrezzature o attività regionali;
- nomina il proprio Presidente e Vicepresidente alla sua prima seduta di quadriennio;
- nomina il Segretario consortile;
- nomina il Comandante regionale e gli impiegati consortili;
- designa i membri dello Stato Maggiore Consortile d'Emergenza per la gestione di avvenimenti gravi o catastrofici (SMCE);
- delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi;
- delibera sulle offerte presentate secondo le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;
- cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe.

Essa esplica inoltre le competenze delegate secondo l'art. 28 dello Statuto.

- Art. 28**
Deleghe
- In applicazione dell'art. 17 LCCom ed in relazione agli oggetti di cui all'art. 12 lettere c), e), g), i) e l) dello Statuto, sono delegate le seguenti decisioni
- a) alla Delegazione consortile:
 - la decisione su investimenti fino ad un importo massimo di fr. 100'000.-- per oggetto/opera, ed un importo annuo complessivo di fr. 250'000.-- ;
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo annuo complessivo di fr. 50'000.-- ;
 - b) all'Amministrazione consortile, e per essa al Comandante regionale:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 5'000.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 20'000.-- per anno ;
 - la decisione in materia di dispense dalla convocazione a servizi di PCi;
 - c) all'Amministrazione consortile, e per essa al Segretario consortile:
 - la decisione su spese di carattere ordinario non preventivate, fino ad un importo di fr. 2'500.-- per oggetto, ma un massimo di fr. 10'000.-- per anno.

Art. 29
Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti e, inoltre, quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare, alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona, per analogia, secondo le norme del Titolo II capitolo IV LOC, tranne gli artt. 80 - 82, 106 - 112 inclusi, e 116.

Art. 30
Organo esterno

L'organo esterno di cui all'art. 7 dello Statuto è designato dalla Delegazione per il quadriennio, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso opera secondo le modalità previste dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni.

CAPO III – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 31
Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote di partecipazione dei Comuni;
- i sussidi federali e cantonali;
- i contributi sostitutivi;
- gli interessi maturati sulla eventuale liquidità;
- le entrate straordinarie.

Il Consorzio non può prelevare imposte.

Art. 32
Quote di partecipazione dei Comuni

La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente permanente risultante dall'ultimo Annuario statistico.

- Art. 33**
Sussidi e contributi sostitutivi
- 1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCI.
 - 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.
- Art. 34**
Opere consortili, forniture, servizi e attrezzature
- 1) Il Consorzio è responsabile per la realizzazione delle opere e per l'acquisizione di attrezzature e servizi di cui all'art. 12 dello Statuto.
 - 2) Esso attiva e gestisce i relativi crediti ed ammortamenti nell'ambito dei propri conti e conformemente al piano finanziario.
- Art. 35**
Beni consortili
- Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI LOC
- Art. 36**
Piano finanziario
- 1) Il Consorzio si dota di un piano finanziario secondo le norme della LOC.
 - 2) Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
 - 3) La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
- Art. 37**
Gestione
Tenuta dei conti
- Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme del Titolo V Capitolo I LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).
- Art. 38**
Conti preventivi
- 1) La Delegazione consortile invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati e al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
 - 2) I Municipi possono chiedere approfondimenti puntuali alla Delegazione consortile in applicazione dell'art. 35 LCCom.
- Art. 39**
Conti consuntivi
- 1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali in Consiglio, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio.
 - 2) L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio.
 - 3) I Municipi di Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.
 - 4) La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.
- Art. 40**
Obbligo di coinvolgimento e d'informazione
- 1) Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti del Consorzio sono anticipatamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile;
 - 2) Gli altri oggetti di cui all'art. 17 LCCom, vanno sottoposti ai Municipi e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile;
 - 3) Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire raggugli e documentazione sulla gestione del Consorzio;
 - 4) I Municipi informano annualmente i loro Legislativi sull'attività del Consorzio.
- Art. 41**
Convenzioni e mandati di prestazione
- Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni o mandati di prestazione con Comuni membri per l'esecuzione di compiti accessori ma strettamente connessi con i mandati di PCI.
I Comuni interessati se ne assumono i relativi costi.
- Art. 42**
Regolamenti
- 1) I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile;
 - 2) I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 15 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute;
 - 3) Per quanto non stabilito dalla LCCom, sono applicabili per analogia gli artt. 186 e segg. della LOC.

CAPO IV – NORME VARIE

Art. 43
Segretario e dipendenti consortili

- 1) Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile fuori dalla stessa.
- 2) Esso funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.
- 3) Al Comandante regionale e ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I LOC e l'apposito regolamento organico.

Art. 44
Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente della Delegazione con il Segretario, vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 45
Pubblicazione delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 46
Ricorsi

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili (fatta eccezione per i regolamenti) e le opposizioni di cui agli artt. 7 cpv. 4, 10 cpv. 2, 43 cpv. 2 e 46 LCCom.

Art. 47
Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà ai Comuni consorziati di ricorrere entro il termine di 30 giorni.

Art. 48
Pubblicazione

Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni consorziati.

Art. 49
Entrata in vigore

Trascorsi i termini di ricorso il presente Statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

CAPO V – NORME TRANSITORIE

Art. 50
Norme transitorie
Ripartizione costi di gestione

La ripartizione dei costi per la gestione 2013 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 6 ottobre 2008.
Le nuove interessenze dei Comuni saranno considerate con la gestione 2014.

Art. 51
Interesse remunerativo

I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.

In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.